



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RICCARDI, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021**

**Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori**

ONOREVOLI SENATORI. - Quello del completo ed uniforme inquadramento contrattuale dei collaboratori parlamentari è un tema noto ed attuale che porta inevitabilmente a diverse problematiche ad esso direttamente o indirettamente collegate. Il presente disegno di legge nasce con l'intento di regolamentare il rapporto di lavoro tra i parlamentari e i rispettivi collaboratori, al fine di salvaguardare la professionalità e la dignità umana e lavorativa ad ogni livello.

Se è vero che molti rapporti di lavoro tra i parlamentari ed i propri collaboratori sono regolamentati da contratti e da presupposti di estrema serietà, è altresì vero che esistono situazioni spiacevoli che vedono i collaboratori non inquadrati o inquadrati in modo distorto ed impiegati in mansioni che esulano da quelle previste per la figura professionale in questione. È essenziale portare il rapporto di lavoro ad una totale trasparenza e garantire il corretto utilizzo delle somme che il Senato e la Camera dei deputati mettono a disposizione dei parlamentari per le spese destinate a specifiche finalità.

Attualmente i collaboratori parlamentari vengono perlopiù equiparati ai dipendenti di studi professionali e, come è facile immaginare, questo genera una serie di problematiche legate ad ogni aspetto del rapporto di lavoro, rapporto che per la sua importanza merita un inquadramento chiaro e trasparente sia sotto l'aspetto economico che sotto il profilo normativo.

Nello specifico, il disegno di legge limita alle attività connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari il rapporto di lavoro di tipo subordinato tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori e ne commisura la durata a quella della legislatura, preve-

dendo però la possibilità di un diverso accordo tra le parti.

Non viene consentito ai parlamentari di stipulare contratti di lavoro con soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, né con il coniuge, con il convivente, nonché con propri parenti o affini entro il quarto grado.

Si stabilisce che la retribuzione del collaboratore parlamentare non può essere inferiore ai minimi contrattuali definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti e deve essere commisurata alla tipologia e all'orario della prestazione. Spetta agli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati disciplinare con proprie deliberazioni le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun parlamentare. Nel caso in cui un parlamentare impieghi il numero minimo di due collaboratori è altresì prevista la possibilità di porre in essere contratti di tirocinio.

Il presente disegno di legge prevede l'inquadramento dei collaboratori parlamentari suddividendoli in: collaboratore legislativo con mansioni di redazione di atti parlamentari e di sindacato ispettivo, di elaborazione, di redazione e di analisi dei disegni di legge; collaboratore dell'ufficio stampa con mansioni di gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione; collaboratore di segreteria con mansioni di organizzazione e di coordi-

namento della segreteria politica del membro del Parlamento presso il Senato della Repubblica o la Camera dei deputati, di gestione dell'agenda degli impegni parlamentari ed extraparlamentari, dei servizi di dattilografia e di copia.

Sempre nell'ottica di una totale trasparenza, nonché per agevolare i parlamentari eletti nella scelta del collaboratore più idoneo per profilo e competenze, si prevede l'i-

stituzione di un albo dei collaboratori parlamentari, accessibile e disponibile al pubblico, mediante pubblicazione sui siti *internet* istituzionali delle due Camere. L'iscrizione all'albo avviene a titolo gratuito e consente ai collaboratori di accedere a percorsi di aggiornamento e studio promossi dalle pubbliche amministrazioni, nonché di acquisire e offrire competenze sempre più ampie e specifiche.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Collaboratori parlamentari)*

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori parlamentari da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. Ai fini della presente legge, è definito collaboratore parlamentare colui che svolge una o più delle seguenti attività:

*a)* organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo, redazione di atti parlamentari e di sindacato ispettivo, nonché elaborazione, redazione e analisi dei disegni di legge;

*b)* organizzazione e coordinamento dell'ufficio stampa con mansioni di gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione;

*c)* organizzazione e coordinamento della segreteria politica del membro del Parlamento presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica, gestione dell'agenda degli impegni parlamentari ed extra-parlamentari, nonché servizi di dattilografia e di copia.

### Art. 2.

#### *(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)*

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, per le at-

tività connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti.

2. Il contratto di collaboratore parlamentare è di tipo subordinato e reca le indicazioni delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché dell'orario settimanale di lavoro che non può comunque superare le 40 ore per l'attività svolta a tempo pieno. Il collaboratore può essere tenuto a effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di grave urgenza o aumento eccezionale di lavoro.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati.

4. I membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge, con il convivente ovvero con propri parenti o affini entro il quarto grado, nonché con soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

5. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro subordinato di cui al presente articolo, gli organi competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente legge, individuando la documentazione necessaria ai fini della certificazione del regolare rapporto di lavoro per il rilascio delle attestazioni qualificanti il personale di collaborazione.

6. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

7. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

## Art. 3.

*(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)*

1. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con proprie deliberazioni, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori parlamentari, nonché del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza opportunamente ricalcolate biennalmente in base agli incrementi stipendiali medi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono, in nome e per conto dei membri del Parlamento datori di lavoro, alla verifica della regolarità del contatto, alla predisposizione della busta paga, al pagamento della retribuzione, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolare rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La retribuzione del collaboratore parlamentare non può in ogni caso essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti, commisurata alla natura e all'orario della prestazione. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano retribuzioni non inferiori ai minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato.

3. La Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta e siano rispettati i minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione.

4. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, possono altresì stabilire ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori parlamentari presso le sedi e gli uffici delle Camere.

5. Ciascun membro del Parlamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, può impiegare per la retribuzione di uno o due collaboratori parlamentari l'importo a tale fine destinato dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati previste dal primo periodo del comma 1. Oltre tali limiti di spesa, ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. Nei casi di cui al presente comma, la Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento provvede al pagamento delle retribuzioni e agli altri adempimenti previsti dal comma 1, trattando dal trattamento spettante al medesimo membro del Parlamento le somme eccedenti l'importo determinato ai sensi del primo periodo del comma 1.

6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ciascun membro del Parlamento può attivare contratti di tirocinio esclusivamente nel caso in cui impieghi già almeno due collaboratori ai sensi del presente articolo. Al tirocinante è comunque riconosciuto un rimborso di spese mensile.

## Art. 4.

*(Inquadramento dei collaboratori parlamentari)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Uffici di presidenza delle Camere, sentiti i rappresentanti dei lavoratori, ove nominati, definiscono i requisiti, l'inquadramento e i relativi livelli retributivi dei collaboratori parlamentari titolari di contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2, distinguendo tra le attività di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al fine di promuovere la professionalizzazione del ruolo di collaboratore parlamentare, gli Uffici di presidenza delle Camere possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento con frequenza obbligatoria per i collaboratori che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

3. Ai collaboratori parlamentari di cui al presente articolo si applica la disciplina relativa all'assicurazione sociale per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

## Art. 5.

*(Albo dei collaboratori parlamentari e codice etico)*

1. Con deliberazioni adottate d'intesa dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, è istituito l'albo dei collaboratori parlamentari. Le deliberazioni di cui al presente comma disciplinano altresì le forme attraverso le quali è assicurata la pubblicità dell'albo anche mediante pubblicazione nei siti *internet* istituzionali di ciascuna Camera.

2. Il collaboratore parlamentare, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, ha la facoltà di iscriversi, senza costi, nell'albo dei collaboratori parlamentari.



3. L'iscrizione nell'albo dei collaboratori parlamentari è titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle pubbliche amministrazioni.

4. Unitamente al contratto di cui all'articolo 2, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico, che preveda l'osservanza dell'obbligo di riservatezza, approvato, d'intesa, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel quale sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso, che possono prevedere, nei casi di grave o reiterata violazione, la risoluzione del contratto di lavoro del collaboratore parlamentare.

#### Art. 6.

##### *(Risoluzione del contratto)*

1. Ferme restando le disposizioni previste all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il contratto di collaboratore parlamentare si risolve per:

*a)* conclusione, naturale o anticipata, della legislatura; in tale caso, la data di scadenza del contratto si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali;

*b)* cessazione del mandato del membro del Parlamento, indipendentemente dalla causa;

*c)* recesso per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

*d)* dimissioni del collaboratore, previo decorso del termine di preavviso contrattualmente stabilito, che non può comunque essere inferiore a un mese;

*e)* grave o reiterata violazione del codice etico, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

f) venir meno delle condizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di collaboratore parlamentare.

Art. 7.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai contratti di lavoro dei collaboratori parlamentari stipulati successivamente alla definizione dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Entro il 1° gennaio 2022 le parti provvedono a conformare alle disposizioni di cui alla presente legge i contratti già in vigore.



€ 1,00